

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 16 maggio 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 12 maggio 2025 - n. XII/4364

Prime determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento delle strategie aree interne 2021-2027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di partenariato con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5302 del 17 luglio 2022 che approva il Programma regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5671 del 1° agosto 2022 che approva il Programma regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027;
- la d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022 che ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- la delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022 relativa alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021»;
- il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 13 novembre 2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 6655 final del 18 settembre 2024 che ha adottato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022)5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia e la d.g.r. n. 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795;

Considerato che:

- con d.g.r. n. 5587 del 23 novembre 2021 Regione Lombardia ha approvato il documento «La Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo»: individuazione delle Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027»;
- con d.g.r. n. 6214 del 4 aprile 2022 Regione Lombardia ha approvato le Aree Interne da candidare alla Strategia Na-

zionale Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027;

- nei successivi confronti intervenuti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, è emersa la possibilità di candidare ulteriori aree, individuate da Regione, coerentemente con i contenuti della d.g.r. n. 5587/2021;
- a valle dell'attività istruttoria condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud sulle proposte di individuazione delle Aree Interne regionali candidabili alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), il Comitato Tecnico Aree Interne, nella seduta del 29 settembre 2022, ha approvato l'inserimento nella SNAI di 3 nuove aree lombarde (Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, Valcamonica, Valtrompia) nonché una diversa perimetrazione per 2 delle 3 aree in continuità con la programmazione 2014-2020 (Valchiavenna, Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese, Alto Lago di Como e Valli del Lario);
- ad esito del percorso sopra indicato, sono pertanto state complessivamente individuate 14 aree che saranno oggetto di specifiche strategie di sviluppo territoriale, 6 rientranti nella SNAI e 8 di livello regionale, tutte comprese nella Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo»:

Aree nazionali (SNAI):

1. Area Interna Valchiavenna;
2. Area Interna Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese;
3. Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;
4. Area Interna Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio;
5. Area Interna Valcamonica;
6. Area Interna Valtrompia;

Aree regionali:

1. Area Interna Valsabbia e Alto Garda;
 2. Area Interna Piambello e Valli del Verbano;
 3. Area Interna Oltrepò Mantovano;
 4. Area Interna Valle Seriana e Val di Scalve;
 5. Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno;
 6. Area Interna Lomellina;
 7. Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano;
 8. Area Interna Lario Orientale - Valle S. Martino e Valle Imagna;
- con d.g.r. n. 1705 del 28 dicembre 2023 «Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo». Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027» sono stati approvati:
 - l'Allegato A, «Elenco dei Comuni delle 14 Aree Interne»;
 - l'Allegato B, «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027», che in particolare contiene le prime indicazioni operative per le Aree Interne per la costruzione e la presentazione della propria Strategia d'Area con le schede intervento preliminari;
 - con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica n. 4021 del 11 marzo 2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale con il compito di supportare il percorso di progettazione delle Strategie di sviluppo locale per le 14 Aree Interne afferenti alla Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo»;
 - con d.g.r. n. 3743 del 30 dicembre 2024 «Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo». Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027. Integrazione dicembre 2024» è stato approvato:
 - l'Allegato A, «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027. Integrazione dicembre 2024»;

Preso atto che, al fine di consentire alle Aree Interne di presentare la Strategia d'Area e le schede intervento definitive, si rende necessario, a fronte del percorso svolto come sopra delineato, fornire ulteriori indicazioni rispetto a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027 di cui alle d.g.r. 1705/2023 e 3743/2024 per quanto riguarda i criteri e le modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;

Valutato che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato le risorse concesse per:

- interventi su edifici pubblici destinati alle attività istituzionali, nonché le relative pertinenze e gli edifici/spazi destinati a servizi di interesse pubblico aperti al pubblico;
- interventi in ambito di viabilità stradale su strade e piazze comunali aperte al pubblico, parcheggi pubblici, beni artistico culturali;
- interventi su parchi pubblici e su cimiteri;
- interventi su illuminazione pubblica se destinata in modo esclusivo ad attività propria degli enti pubblici per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali;
- interventi aventi finalità di tutela della sicurezza/pubblica incolumità;
- interventi su infrastrutture di ricarica destinati in via esclusiva alle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente in uso per finalità istituzionali (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo);
- attività prive di rilevanza economica, se non marginale, o di rilevanza locale;

Preso atto che relativamente al settore della cultura e della conservazione del patrimonio nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con riferimento alle attività in campo culturale (e in particolare il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio e il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi) i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato sono tra gli altri:

- il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli l'insediamento di imprese di altri Stati membri (criterio del mancato impatto sulla concorrenza);
- il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico, nonché l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità/assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari);
- il carattere specifico di talune attività concernenti la cultura o la conservazione del patrimonio e della natura che possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico;
- il carattere non economico del finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente, in quanto rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico: il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;

Considerato che gli aiuti connessi:

- a) all'ambito «Promozione educativa e culturale» dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui non siano destinati al mercato locale o non siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico e il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse;
- b) all'ambito «Musei» dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui risulti dai bilanci dell'ente un prevalente finanziamento privato delle attività svolte;

Considerato, inoltre, che riguardo agli ambiti di cui al punto precedente sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

Valutato altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;

Rilevato che con successivo atto saranno individuati i driver per la definizione di attività economica ancillare;

Ritenuto, qualora emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento, in accordo con il beneficiario, ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento:

- al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12), con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI art. 17, agli aiuti alle imprese in fase di avviamento art. 22, alla formazione art. 31, a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità art. 34, alla tutela dell'ambiente art. 41, alla cultura e alla conservazione del patrimonio art. 53, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55 e 56;

Dato atto che non è consentito il cumulo con agevolazioni a valere su risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a copertura delle medesime spese ammissibili;

Ritenuto che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2831/2023;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

Ritenuto che:

- i contributi non saranno concessi alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 16 maggio 2025

- l'impresa beneficiaria dovrà attestare di non essere impresa che si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Ritenuto altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. 24 luglio 2023 n. 727 «Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della Legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 Legge europea regionale 2016», art. 6 «servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;

Dato atto che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio;

Ritenuto che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile, e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinate di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Considerato che agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 17:

- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale (art. 2 lettera a);
- per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono soddisfare le previsioni di cui ai commi 3, 3 bis e comma 4;
- l'intensità di aiuto sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

Considerato che agli aiuti alle imprese in fase di avviamento è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 22:

- è ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le condizioni cumulative di cui al comma 2 dell'art.22;
- gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo;
- gli importi massimi di cui sopra possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative;

Considerato che agli aiuti alla formazione è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 31:

- non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (art. 31 comma 2);
- i costi ammissibili corrispondono alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, ai costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, ai costi dei servizi di consulenza, alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione (art. 31 comma 3);
- l'intensità dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, salvo arrivare al 70% per i casi di cui all'art. 3 comma 4;

Considerato che agli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 34:

- i costi ammissibili corrispondono ai costi per l'adeguamento dei locali (art. 34 comma 2 lettera a), ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità (art. 34 comma 2 lettera b), ai costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità (art. 34 comma 2 lettera c) e, nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità (art. 34 comma 2 lettera f);
- l'intensità dell'aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

Considerato che agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 41:

- gli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I (art. 41 comma 1);
- gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato alle condizioni previste al paragrafo 1 bis del presente articolo (art. 41 comma 4);
- gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indi-

pendente dalla produzione (art. 41 comma 5);

- i costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento (art. 41 comma 6);
- l'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili (art. 41 comma 7 lettera a);
- l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese (art. 41 comma 8);

Considerato che agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 53:

- gli aiuti sono concessi per le attività previste dal comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
- gli aiuti sono concessi nella forma di aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali (comma 3 lett. a);
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali ed immateriali come indicati al comma 4 lettere a), b), c), d) ed e);
- il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

– per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

– per gli aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui sopra;

Considerato che agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12 ed in riferimento all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali); con riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo medesimo, l'aiuto sarà concesso con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2, 3 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

Evidenziato che come previsto dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Considerato che i contributi possono essere altresì concessi nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5);

Rilevato che per gli investimenti per le infrastrutture locali di cui all'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero (par. 6);

Ritenuto:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Visto il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, in qualità di soggetto concedente delle misure:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi di comunicazione in esenzione da notifica e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI2, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. art. 8;
- provvede alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali in base al Regolamento di riferimento;
- ai fini dell'erogazione, nel caso di aiuti assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, dello stato della posizione dei beneficiari per quanto attiene ai c.d. aiuti illegali (c.d. «impegno Deggendorf»);

Acquisito in data 6 maggio 2025 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. 20 maggio 2024 n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024 n. 8804;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.7 «Valorizzare le aree interne» dell'Ambito Strategico 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di cui alla d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 13 materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che i contributi concessi nell'ambito del finanziamento degli interventi per le strategie aree interne in capo alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, ove sia valutato caso per caso la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, possano essere assegnati, in accordo con il beneficiario, nel rispetto della seguente disciplina:

- al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 16 maggio 2025

107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12), agli investimenti a favore delle PMI art. 17, agli aiuti alle imprese in fase di avviamento art. 22, alla formazione art. 31, a favore dei lavoratori svantaggiati e con disabilità art. 34, alla tutela dell'ambiente art. 41, alla cultura e alla conservazione del patrimonio art. 53, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55 e 56 secondo le regole e le percentuali indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ai sensi del pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;

2. di demandare alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica l'assunzione degli atti e dei provvedimenti attuativi di cui alla presente deliberazione;

3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

4. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regolamento GBER con particolare riferimento ai principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettere a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo):

- 1) per **gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI** ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nell'alveo dell'art. 17:
 - i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale (art. 2 lettera a);
 - per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono soddisfare le previsioni di cui ai commi 3, 3 bis e comma 4;

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese
Spese ammissibili	Fino al 20%	Fino al 10%

- 2) per **gli aiuti alle imprese in fase di avviamento**, nell'alveo dell'art. 22:
 - è ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le condizioni cumulative di cui al comma 2 dell'art.22;
 - gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo;
 - gli importi massimi di cui sopra possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative;
- 3) per **agli aiuti alla formazione**, nell'alveo dell'art. 31:
 - non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (art. 31 comma 2);
 - i costi ammissibili corrispondono alle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, ai costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, ai costi dei servizi di consulenza, alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante i quali i partecipanti hanno seguito la formazione (art. 31 comma 3);

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Costi ammissibili	Fino al 70%	Fino al 60%	Fino al 50%

Costi ammissibili se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati	Fino al 70%	Fino al 70%	Fino al 60%
--	-------------	-------------	-------------

4) per gli **aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità**, nell'alveo all'art. 34:

- i costi ammissibili corrispondono:
 - ai costi per l'adeguamento dei locali (art. 34 comma 2 lettera a);
 - ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità (art. 34 comma 2 lettera b);
 - ai costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità (art. 34 comma 2 lettera c);
 - nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità (art. 34 comma 2 lettera f);

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Costi ammissibili	Fino al 100%		

5) per gli **aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento** ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, nell'alveo dell'articolo 41:

- gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato alle condizioni previste al paragrafo 1 bis del presente articolo (art. 41 comma 4);
- gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione (art. 41 comma 5);
- i costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento (art. 41 comma 6);

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili (art. 41 comma 7 lettera a)).	Fino al 65%	Fino al 55 %	Fino al 45%

6) per gli **aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio**, nell'alveo dell'articolo 53 :

- gli aiuti sono concessi nella forma di aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali (comma 3 lett. a);
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali ed immateriali come indicati al comma 4 lettere a), b), c), d) ed e);
- il metodo di calcolo:

Funding gap	Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
Fino all'80 % dei costi ammissibili	Per gli aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, in alternativa al metodo del "funding gap".

- nell'ambito «Promozione educativa e culturale» dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui non siano destinati al mercato locale o non siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico e il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse;
- nell'ambito «Musei» dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui risulti dai bilanci dell'ente un prevalente finanziamento privato delle attività svolte;
- negli ambiti di cui sopra, sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

7) per **gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali**, nell'alveo dell'articolo 55:

- L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo (comma 2);
- le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi (comma 3);
- l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche (comma 4);
- qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- gli aiuti possono assumere la forma di aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali (comma 7a);
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali;
- il metodo di calcolo:

Funding gap	Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
Fino all'80 % dei costi ammissibili	Per gli aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, in alternativa al metodo del "funding gap".

8) per **gli aiuti alle infrastrutture locali**, nell'alveo dell'articolo 56:

- Sono esclusi gli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Sono altresì escluse le infrastrutture portuali e aeroportuali (comma 2);
- le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato (comma 3);
- qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti (comma 4);
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali (comma 5);

- metodo di calcolo:

Funding gap	Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero (comma 6).
-------------	--

- le infrastrutture dedicate non sono esentate (comma 7).